



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nella seduta del 20/3/2018, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;

DELIBERA

di adottare la seguente Risoluzione:

RISOLUZIONE N. 1 /2018

SCORRIMENTO E DURATA DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI ESTERNI

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria,

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la durata delle graduatorie negli interpelli e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la sentenza del 28.9.2011, n. 14, emessa dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, nella quale viene enunciato il principio di diritto secondo il quale, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione pubblica che stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti deve motivare la determinazione riguardante la modalità di reclutamento del

personale, qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato CT. 3205/18 Sez. III, pervenuto il 15.2.2018, nel quale, richiamato l'art. 35, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, è, fra l'altro, precisato che *"a tutela del principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di porre rimedio ad eventuali carenze di organico, naturalmente, sempre nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalle normative di riferimento per le singole Amministrazioni, si può ricorrere allo scorrimento delle graduatorie per i tre anni successivi alla data della loro pubblicazione, potendo quindi procedere all'assunzione dei soggetti c.d. idonei non vincitori."*;

Ritenuto che il citato principio, seguito da costante giurisprudenza, nel prevedere l'obbligo di motivazione in caso di pubblicazione di un concorso nuovo, privilegia lo scorrimento delle graduatorie, istituto che ha la sua ragion d'essere precipuamente nei concorsi per il reclutamento del personale, laddove è giustificato in larga parte dalla finalità primaria di ridurre i tempi ed i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive, alle quali partecipa ormai un gran numero di candidati;

Rilevata l'applicazione delle regole sopra citate nei concorsi esterni per il reclutamento dei giudici tributari;

Ravvisata l'esigenza di modificare la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, per quanto attiene alla disciplina relativa alla durata delle graduatorie nei concorsi esterni, fermo restando quanto ivi previsto per i concorsi interni;

DELIBERA

- a) Nei concorsi esterni per la nomina dei giudici tributari cessa di avere efficacia quanto previsto nella Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014.**

- b) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei giudici tributari rimangono vigenti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.**
- c) Lo scorrimento non potrà più aver luogo qualora sia stato pubblicato un successivo bando di concorso esterno prima del decorso dei tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria precedente.**

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992, e ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

La presente risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni-Risoluzioni" e nella sezione "Pubblicità legale".

Il Presidente
Mario CAVALLARO

